



LEGGE 13 ottobre 1984 n. 91 (pubblicata il 26 ottobre 1984)

Istituzione dell'imposta generale sui redditi.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 ottobre 1984.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Presupposto)

Tutti i redditi, da chiunque posseduti, in danaro o in natura, continuativi od occasionali provenienti da qualsiasi fonte sono soggetti all'imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge.

Art. 2

(Soggetti passivi)

L'imposta si applica a tutti i redditi, dovunque prodotti, posseduti dalle persone fisiche residenti e dalle persone fisiche non residenti nello Stato. Per i soggetti non residenti si tiene conto dei soli redditi prodotti nello Stato o ritenuti tali.

L'imposta si applica altresì a tutti i redditi, dovunque prodotti, posseduti da Società o Enti assimilati.

Le Società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice non sono soggetti passivi di imposta; i redditi prodotti da dette Società, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, sono imputate a ciascun socio indipendentemente dall'effettiva percezione.

Art. 3

(Ambito territoriale e periodo d'imposta)

Si considerano in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato agli effetti dell'applicazione dell'imposta ai non residenti:

- a) i redditi dei terreni e dei fabbricati compresi entro i confini dello Stato;
- b) i redditi da capitale corrisposti dallo Stato o da soggetti operanti sul territorio;
- c) i redditi di lavoro dipendente corrisposti nello Stato o all'estero da soggetti residenti nello Stato;
- d) i redditi di lavoro autonomo o assimilati e d'impresa derivanti da attività esercitate nello Stato, o per conto di soggetti residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato;
- e) ogni altro reddito derivante da operazioni od attività svolte nello Stato o relative, direttamente o indirettamente, a beni situati entro i confini dello Stato.

Ad ogni anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 4

(Base imponibile)

La base imponibile è costituita dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo al netto delle passività e degli oneri deducibili previsti dalla Legge Tributaria e con esclusione:

- a) dei redditi soggetti a tassazione separata;
- b) dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
- c) dei redditi esenti.

Concorrono a formare il reddito del contribuente, in quanto al medesimo imputati:

- a) i redditi, esclusi quelli di lavoro in quanto redditi propri, dei figli minori conviventi compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati;
- b) i redditi altrui di cui ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge una normativa speciale stabilirà i criteri per la imposizione fiscale dei redditi prodotti all'estero, che concorrono a formare la base imponibile del soggetto passivo d'imposta, nonché per la detrazione delle imposte pagate in via definitiva sui predetti redditi nel Paese di produzione.

Art. 5

(Tassazione del nucleo familiare)

I coniugi non separati possono optare affinché l'imposta si applichi per ciascuno di essi sulla metà del reddito familiare formato dal reddito o dai redditi dei due coniugi e da quelli ad entrambi imputati ai sensi del secondo comma dell'articolo 4, al netto delle deduzioni per oneri e passività

previste dall'articolo 6. Dall'imposta così risultante si effettuano, in quanto spettanti al contribuente, le detrazioni di imposta di cui all'articolo 9, esclusa quella di cui al n. 1 del primo comma per i redditi familiari complessivi superiori a L. 10.000.000.

Le detrazioni di cui ai numeri dal 2 al 6 del primo comma del suddetto articolo, ai soli effetti della dichiarazione, sono ridotte alla metà per ciascun coniuge.

Al contribuente che si trovi nella condizione di esonero dalla dichiarazione del reddito prevista al punto 2 dell'articolo 29 ed abbia a proprio carico il coniuge od uno o più figli ovvero, in mancanza del coniuge, due o più figli, è riconosciuta la facoltà di dividere il proprio reddito di lavoro dipendente per il coefficiente 3 e di versare l'imposta generale che corrisponde a quella da liquidare, con dichiarazione unica, sulle 3 basi imponibili distinte risultanti dalla suddivisione del reddito. In tali casi, in quanto spettanti, al contribuente sono comunque applicabili le detrazioni d'imposta previste dall'articolo 9 fatto salvo il dispositivo contenuto nel comma precedente.

Art. 6

(Passività deducibili)

Dal reddito complessivo determinato a norma dei precedenti articoli se non già deducibili nella determinazione dei singoli redditi e cumulativamente alle altre deduzioni consentite dalla Legge Tributaria, si deducono, se documentati, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente o dalle persone i cui redditi gli sono stati imputati e sono stati cumulati ai suoi:

- a) le spese funebri per un importo non superiore a L. 1.500.000;
- b) per intero, gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari con garanzia principale o accessoria dello Stato; in misura non superiore a L. 2.000.000, gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o immobiliari d'altra natura garantiti da ipoteca;
- c) i contributi previdenziali obbligatori di cui agli articoli 1 e 5 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 nonché quello di cui all'articolo 6 della Legge 25 novembre 1980 n. 87 escluso ogni altro contributo anche di tipo associativo;
- d) i premi corrisposti per assicurazioni sulla vita stipulate con polizze di durata superiore ai 5 anni e contributi previdenziali volontari nei limiti complessivi di L. 800.000 annue;
- e) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in dipendenza di legale ed effettiva separazione o di dichiarazione di nullità o di cessazione di effetti civili del matrimonio, sempre che risultino da provvedimenti giurisdizionali;
- f) le tasse scolastiche per la frequenza, dopo la scuola di base, di corsi professionali di istruzione secondaria o universitaria;
- g) le spese di assistenza a persone inferme in misura non superiore a L. 3.000.000;
- h) le spese per protesi dentarie e sanitarie in misura non superiore a L. 2.000.000;
- i) il 30% del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione.

Le deduzioni sopra indicate non spettano ove la Commissione di cui all'articolo 41 provveda ad accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente.

Le passività deducibili possono essere adeguate o variate con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato.

Art. 7

(Redditi soggetti ad imposizione separata)

Sui redditi seguenti l'imposta si applica separatamente, secondo le modalità del successivo articolo:

- a) plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 27, comprese quelle realizzate con cessioni e liquidazioni d'azienda, escluse quelle relative a beni di impresa o di spettanza di società o enti;
- b) emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti; indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente o assimilato; indennità per la cessazione di rapporti di agenzia o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominate e da chiunque corrisposte;
- c) i redditi da pensione erogati dallo Stato, dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e da Enti Previdenziali di altri Paesi;
- d) realizzo d'avviamento afferente all'esercizio di attività economiche organizzate svolte professionalmente;
- e) i benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità.

Si presume un realizzo d'avviamento quando una licenza o autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare e venga poi ad essere intestata ovvero gestita sotto qualunque forma ad un altro soggetto, salvo prova contraria. Se il nuovo intestatario o gestore continua l'attività negli stessi locali del precedente la prova contraria non è ammessa.

La presunzione di cui al comma precedente non sussiste quando una licenza o autorizzazione venga ad essere rinunciata dal titolare a favore di un familiare convivente o di un familiare fino al secondo grado in linea retta, anche non convivente.

Art. 8

(Modalità di tassazione separata)

Sui redditi di cui al precedente articolo l'imposta è determinata, con le eccezioni previste nei commi successivi, applicando all'ammontare di ciascuno di essi l'aliquota consolidata corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente accertato nel biennio anteriore all'anno nel quale è sorto il diritto alla percezione ovvero nel quale sono stati percepiti per i redditi di cui alla lettera b) dell'articolo 7.

Se in nessuno dei due anni precedenti vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota del 15%.

Sui redditi di cui alla lettera a) dell'articolo 7 si applica una aliquota del 5%.

Le indennità comunque corrisposte a titolo di fine rapporto di lavoro dipendente concorrono a formare la base imponibile nella misura del 50%. Sull'imponibile così determinato si applica un'imposta proporzionale pari all'aliquota più bassa dell'imposta generale sul reddito.

La riscossione della predetta imposta proporzionale è graduata nel tempo, attraverso abbattimenti percentuali d'imponibile, come segue:

anno 1985 : 75%

anno 1986 : 70%

anno 1987 : 65%

anno 1988 : 60%

anno 1989 : 55%.

I redditi di cui alla lettera c) dell'articolo 7 sono assoggettati ad imposizione sul reddito secondo le aliquote della seguente tabella:

ML 1990

8 3%

9 3,46%

10 3,93%

11 4,40%

12 4,86%

13 5,33%

14 5,80%

15 6,26%

16 6,73%

17 7,20%

18 7,67%

19 8,13%

20 8,60%

21 9,07%

22 9,53%

23 10%

24 10,47%

25 10,93%

26 11,40%

Le aliquote di cui sopra, fermo restando quella del 3% sul livello di reddito corrispondente alla pensione minima, sono progressivamente riproporzionate ad ogni variare dell'importo massimo della pensione erogabile; il riproporzionamento con il metodo previsto nella tabella, dove l'aliquota più alta corrisponde al massimo della pensione attualmente prevista per legge, avviene rapportando le aliquote al tasso di incidenza dell'imposta generale relativo ad un reddito lordo di lavoro dipendente corrispondente all'ammontare lordo della pensione massima liquidabile.

L'imposizione fiscale sulle pensioni erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, secondo i criteri e le misure stabilite nei commi che precedono, è graduata con ripartizione costante dell'aliquota corrispondente ai livelli di pensione, nel periodo 1985 - 1990.

Sui benefici derivanti dalla sorte o dai giochi di abilità si applica l'aliquota del 15%.

Art. 9

(Detrazioni soggettive dall'imposta)

Dall'imposta sui redditi posseduti dalle persone fisiche si detraggono:

- 1) L. 100.000 per il coniuge a carico o, in assenza, per il primo figlio a carico;
- 2) L. 20.000 per un figlio a carico;
- 3) L. 80.000 per due figli a carico;
- 4) L. 140.000 per tre figli a carico;
- 5) L. 200.000 per quattro figli a carico;
- 6) L. 60.000 per ogni altro figlio a carico;
- 7) L. 50.000 per ogni altra persona a carico di cui alle lettere d), e) del secondo comma.

Sono considerati a carico:

- a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente;
- c) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente e quelli di età non superiore ai 26 anni che frequentano corsi legali di studio, compresi i figli naturali riconosciuti i figli adottivi, gli affiliati e i figli naturali non riconosciuti purché conviventi con il contribuente;

d) i genitori ed i suoceri di età superiore ai 60 anni anche se non conviventi;

e) i parenti e gli affini che esercitano effettivamente il diritto agli alimenti.

Le persone indicate alle lettere a), b), c), d), ed e), si considerano a carico se hanno redditi propri per un ammontare inferiore all'importo annuo erogabile ai fini della pensione sociale nella misura di cui all'articolo 45 primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.

Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.

Si detraggono altresì per quota esente:

1) L. 100.000 qualora il reddito lordo complessivo sia inferiore a L. 6.500.000;

2) L. 80.000 qualora il reddito lordo complessivo sia compreso fra L. 6.500.000 e L. 15.000.000;

3) L. 60.000 qualora il reddito lordo complessivo sia superiore a L. 15.000.000.

Le detrazioni d'imposta per quota esente non si applicano ai percipienti di redditi da pensione.

Si detraggono, inoltre, L. 50.000 annue in sostituzione della deduzione analitica delle passività indicate all'articolo 6 - esclusa quella della lettera c) per i lavoratori dipendenti - con facoltà di chiedere, nella dichiarazione annuale, la deduzione nella misura effettiva.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse, si detrae dall'imposta, a titolo di spese inerenti alla produzione del reddito, una somma pari al 3,5% da calcolarsi sulla retribuzione lorda fino ad un importo massimo detraibile di L. 875.000.

Le detrazioni d'imposta spettanti per la produzione di reddito di lavoro dipendente sono calcolate in rapporto al periodo di lavoro nell'anno e sono computate fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente.

Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi afferenti ad operai, coloni e coltivatori diretti, per ciascuno dei percipienti si applicano le seguenti ulteriori detrazioni percentuali di imposta da calcolarsi sull'imposta netta gravante i predetti redditi:

Anno 1985 : 38%

Anno 1986 : 32%

Anno 1987 : 24%

Anno 1988 : 16%

Anno 1989 : 8%.

Se alla formazione della base imponibile del nucleo familiare concorre, con soli redditi di lavoro dipendente, il reddito previsto dall'articolo 16 afferente all'abitazione occupata dal nucleo familiare

medesimo si applica una detrazione d'imposta di L. 60.000 che si riduce a L. 35.000 in presenza della passività deducibile di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 6.

Le detrazioni d'imposta e le fasce di reddito previste dal presente articolo vengono annualmente verificate e possono essere adeguate o variate con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato.

Art.10

(Esenzioni)

Sono esenti dall'imposta:

a) i redditi percepiti nell'esercizio delle loro funzioni dagli agenti diplomatici e consolari di Stati esteri; a condizione di reciprocità i redditi degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri che non siano anche cittadini della Repubblica;

b) i redditi dei terreni e fabbricati appartenenti alla Ecc.ma Camera;

c) i redditi delle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze utilizzate dal possessore e dall'affittuario dei terreni cui servono e siano destinate:

c1) ad abitazione di chi, col proprio lavoro, attende alla manuale coltivazione del terreno o alla custodia del fondo;

c2) al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del fondo e indispensabile per la lavorazione del fondo;

c3) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo;

c4) alla custodia delle macchine e degli attrezzi necessari alla coltivazione del fondo;

d) sono altresì esenti dall'imposta:

d1) i redditi degli immobili di civile abitazione di proprietà di società cooperative di cui alla Legge 24 aprile 1980 n. 32, per un periodo di 5 anni se costituite nella forma della cooperativa a proprietà divisa, per un periodo di 10 anni se costituite nella forma della cooperativa a proprietà indivisa;

d2) per un periodo di 5 anni i redditi di immobili risanati o restaurati ai sensi della Legge di P.R.G.;

e) per un periodo di 10 anni i redditi derivanti da terreni già improduttivi, con decorrenza dall'inizio della prima annata agricola nella quale hanno dato una produzione normale;

f) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai cittadini che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali;

g) le somme erogate ai sensi della Legge 2 dicembre 1982 n. 110;

h) le somme corrisposte a titolo di assegni familiari;

i) le somme corrisposte a titolo di pensione sociale nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 45 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15;

l) i redditi delle società, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro esclusi quelli direttamente riconducibili alle attività previste nell'articolo 20, fatta eccezione, fra questi ultimi redditi, per quelli conseguiti occasionalmente in via complementare o strumentale ad alcune attività istituzionali.

Art. 11

(Classificazione dei redditi)

I redditi sono classificati nel modo seguente:

- categoria I - redditi di capitali
- categoria II - redditi di terreni
- categoria III - redditi dei fabbricati
- categoria IV - redditi di lavoro dipendente
- categoria V - redditi di lavoro autonomo
- categoria VI - redditi di impresa
- categoria VII - redditi diversi.

Art. 12

(Applicazione dell'imposta)

L'imposta generale è riscossa sulla base imponibile di cui all'articolo 4.

Al reddito così determinato, per le persone fisiche, si applica l'aliquota progressiva per scaglioni prevista dalla tabella allegata alla presente legge.

Ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite di cui agli articoli 20 u.c., e 26 - esclusi i soggetti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 - si applica l'aliquota proporzionale del 24%.

Quando a formare il reddito complessivo delle persone fisiche concorre il reddito d'impresa da assoggettare alla aliquota proporzionale, l'imposta progressiva che colpisce gli altri redditi si applica con l'aliquota corrispondente agli scaglioni nei quali cadono questi ultimi redditi dopo che sono stati sommati a quello d'impresa.

TITOLO II

REDDITI DI CAPITALE

Art. 13

(Redditi di capitale)

Sono considerati redditi di capitale quelli derivati da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito definito.

Sono del pari redditi di capitale:

- a) gli interessi di ogni natura, esclusi quelli compensativi;
- b) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue;
- c) i dividendi e ogni altra somma derivante da partecipazioni in società, enti, associazioni od altre organizzazioni nonché gli interessi ed i frutti in genere di obbligazioni e di ogni altro titolo di credito diverso dalle azioni.

Gli interessi sui capitali dati a mutuo non possono essere inferiori al tasso legale e, ove non sia indicata la misura, si presumono al tasso corrente di mercato.

I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano si presumono in ogni caso produttivi di interesse in misura pari al tasso legale.

L'imputazione dei redditi di capitale alla base imponibile complessiva avviene nel periodo di imposta in cui sono stati percepiti; tali redditi costituiscono componenti del reddito di cui all'articolo 21 quando sono stati conseguiti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 20.

TITOLO III

REDDITI DI TERRENI

Art. 14

(Redditi dei terreni)

Il reddito dei terreni è quello derivante dal possesso di terreni atti alla produzione agricola ed è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario come verranno ridefiniti con apposita norma.

Quando il terreno è dato in affitto il reddito agrario profitta all'affittuario nei cui confronti concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 60%.

Qualora il fondo rustico non venga coltivato, neppure in parte, per un'intera annualità, limitatamente a detta annualità si applica una riduzione del 40% reddito dominicale e si esclude il reddito agrario dall'ambito imponibile.

Il reddito dei terreni, nelle sue componenti concorre a formare il reddito complessivo nella misura risultante dal Catasto.

Art. 15

(Attività agricola)

Sono compresi nel reddito dei terreni anche quei redditi derivanti da attività di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti del fondo, purchè rientranti nell'ordinaria attività agricola anche se svolta in forma associata e abbiano per oggetto prevalente i prodotti del fondo.

L'allevamento del bestiame e degli animali destinati direttamente o indirettamente alla alimentazione umana è del pari considerato come rientrante nell'attività agricola se i prodotti per l'alimentazione del bestiame sono prevalentemente forniti dal fondo.

Sono altresì considerate attività agricole la pastorizia, l'apicoltura, la floricoltura, la vivaistica.

TITOLO IV

REDDITI DI FABBRICATI

Art. 16

(Reddito di fabbricati)

Il reddito dei fabbricati destinati a civile abitazione, per la durata del possesso e nella misura risultante dal Catasto, concorre in ogni caso alla formazione del reddito complessivo del possessore o dei possessori per le parti corrispondenti.

Quando l'unità immobiliare destinata a civile abitazione viene locata, il reddito netto dei capitali investiti è pari ai $\frac{3}{4}$ del valore locativo, non compreso in quest'ultimo l'ammontare delle somme che i locatari devono rimborsare al proprietario per spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile e simili. Con la deduzione di un quarto del valore locativo si intendono compensate le spese di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè ogni altra spesa o perdita eventuale che il possessore deve sopportare.

Se il fabbricato non è ancora accatastato il reddito viene determinato per analogia e comparativamente con fabbricati simili a partire dal periodo d'imposta nel quale è diventato atto all'uso cui è destinato.

Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri.

Art. 17

(Fabbricati destinati ad attività economiche)

Il reddito dei fabbricati destinati all'esercizio di attività economiche è dato dal canone di affitto percepito dal locatore diminuito di un quarto.

La diminuzione del valore locativo prevista al comma che precede produce gli effetti stabiliti nell'articolo 16.

Se l'attività economica è svolta direttamente dal possessore il reddito di cui al comma che precede concorre a formare il reddito complessivo di impresa ai sensi delle disposizioni del Titolo VI; in deroga quanto precede, se il possessore è persona fisica il predetto reddito non concorre a formare il reddito complessivo d'impresa ferma restando tuttavia l'applicazione delle disposizioni del Titolo VI per quanto concernono la deducibilità dei costi inerenti alla produzione del reddito d'impresa.

Il reddito degli immobili non utilizzati dai possessori che sono direttamente strumentali per l'esercizio delle attività d'impresa concorre comunque a determinare il reddito complessivo in base alle disposizioni del Titolo citato al comma che precede.

In ogni altro caso il reddito dei fabbricati di qualsiasi natura concorre a determinare il reddito complessivo in base alle risultanze catastali.

Se il fabbricato non è ancora accatastato il reddito viene determinato per analogia e comparativamente con fabbricati simili, a partire dal periodo di imposta nel quale è diventato atto all'uso cui è destinato.

TITOLO V

REDDITI DI LAVORO

Art. 18

(Redditi di lavoro dipendente)

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel corso dell'anno solare in denaro o in natura per la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di altri, anche in forma di partecipazione ad utili o di sussidi o liberalità.

I redditi lordi di cui al comma che precede per effetto della struttura della tabella delle aliquote dell'imposta generale ed a seguito e a completamento di quanto disposto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 e al comma VIII dell'articolo 9 concorrono a formare la base imponibile nella misura dell'80%.

Costituiscono inoltre reddito di lavoro dipendente o sono assimilati a tale reddito:

- a) le pensioni; b) le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso;
- c) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità di cui alla lettera b) dell'articolo 7 la cui tassazione avviene ai sensi dell'articolo 8;
- d) le indennità o compensi similari corrisposti ai membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato e ad ogni altro cittadino per l'espletamento di cariche elettive e di funzioni pubbliche;
- e) ogni altro assegno periodico, comunque denominato, alla cui produzione non concorrono nè capitale nè lavoro;
- f) i compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, regolarmente registrate, derivanti da riparto di utili o premi di produzione o di bilancio, nella misura massima del 20% oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva in vigore;
- g) i ristorni a favore di soci di cooperative di consumo organizzate tra consumatori.

Le indennità per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l'importo dell'indennità massima giornaliera per trasferte riconosciuta ai dipendenti dello Stato. Le altre somme corrisposte per i servizi prestati con sede all'estero concorrono a formare il reddito

nella misura del 75% del loro ammontare. Non costituiscono reddito i rimborsi delle spese debitamente documentate e chiaramente individuabili.

Ai redditi di cui al 3° comma non sono applicabili le detrazioni d'imposta previste per le spese di produzione dei redditi di lavoro dipendente nè la detrazione per gli oneri deducibili forfettariamente, fatta eccezione, relativamente a questi ultimi oneri per i redditi di cui alla lettera a) del medesimo comma.

I redditi di cui alle attività della lettera d) concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 70% del loro ammontare.

Art. 19

(Redditi di lavoro autonomo)

Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell'anno solare dall'artista o professionista nell'esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale esercizio purchè documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.

Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a L. 500.000. Per gli altri beni strumentali, eccetto gli immobili, sono ammesse in detrazione quote annuali da ammortizzare gradualmente nella misura stabilita con apposita tabella predisposta dalla Segreteria di Stato per le Finanze e approvata con Decreto Reggenziale.

Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo;

a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori di conti o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; detti redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%;

b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili purchè non siano conseguiti nell'esercizio di impresa; detti redditi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 75%. Detta riduzione forfettaria del reddito imponibile non compete per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione.

TITOLO VI

REDDITI D'IMPRESA

Art. 20

(Redditi d'impresa)

E' reddito d'impresa quello derivante dall'esercizio di attività commerciali, produttive di beni o servizi, intermediarie, di trasporto, bancarie, assicurative e di ogni altra attività ausiliaria delle precedenti.

Le attività di cui all'articolo 15, svolte oltre i limiti ivi stabiliti e che assumono il carattere dell'attività di cui al comma che precede, sono considerate produttrici di reddito di impresa.

E' altresì considerato reddito d'impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali, di agenzia, di piccolo commercio e, in genere, di ogni altra attività economica diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi esclusi i redditi che derivano dall'attività agricola non ricompresa nel secondo comma.

I redditi delle società e degli enti assimilati obbligati alla compilazione annuale del bilancio sono in ogni caso classificati e determinati sulla base delle disposizioni contenute nel Titolo VI.

Art. 21

(Determinazione del reddito)

Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti realizzati nel periodo d'imposta, risultanti dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi comunque conseguiti purchè relativi alla produzione del reddito di impresa e l'ammontare dei costi inerenti sostenuti nell'esercizio d'impresa, previsti dalla Legge Tributaria, rettificata con le variazioni che derivano dai criteri stabiliti dalla legislazione tributaria.

Concorrono a formare il reddito le sopravvenienze attive, il valore dei prodotti dell'impresa destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'impresa, nonchè le plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli al cui scambio o alla cui produzione è diretta la attività dell'impresa nel periodo di imposta in cui sono realizzate, ovvero in quello in cui sono iscritte limitatamente ai soggetti societari o assimilati.

Concorrono, altresì, a formare il reddito la differenza fra il valore normale di mercato dei beni e dei servizi ed i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni effettuate a società non aventi nel territorio dello Stato la sede legale nè l'oggetto principale della propria attività.

Le plusvalenze realizzate nell'esercizio d'impresa non concorrono a formare il reddito di impresa nella misura in cui siano accantonate in un apposito fondo del passivo e reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di realizzo. Se il reinvestimento non avviene o non avviene per l'intera somma accantonata, l'importo non reinvestito concorre a formare il reddito di impresa del secondo periodo di imposta successivo a quello del realizzo; se invece il reinvestimento avviene nel termine previsto, l'ammontare reinvestito viene trasferito al fondo ammortamento.

La perdita di un periodo d'imposta determinata in base alle norme del Titolo VI° può essere portata, per la metà, in riduzione del reddito imponibile del periodo d'imposta successivo dalle società anonime, dalle società cooperative e dai consorzi.

L'imputazione dei ricavi e dei costi avviene nel periodo d'imposta in cui sono certi in quanto all'esistenza ed oggettivamente determinabili in ordine all'ammontare.

Art. 22

(Costi)

Nella determinazione del reddito si tiene conto di tutti i costi relativi all'acquisizione di beni o servizi, delle perdite, delle sopravvenienze passive nonchè delle minusvalenze patrimoniali nell'anno in cui sono realizzate ovvero, con i limiti soggettivi stabiliti dall'articolo 21 per le plusvalenze, nell'anno in cui sono iscritte quando derivano dalle valutazioni di cui all'articolo 24.

Le perdite relative a cespiti che fruiscono di esenzione fiscale non sono computate in detrazione.

Ogni altro costo e onere è detraibile se sia stato sostenuto nell'esercizio dell'impresa e sempre che sia inerente al conseguimento dei ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.

I costi di diretta imputazione a beni diversi da quelli che originano ricavi o proventi immediatamente riconducibili al reddito d'impresa, con la eccezione prevista al terzo comma dell'articolo 23, non sono deducibili e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi.

Non costituiscono oneri detraibili le imposte sul reddito comunque rimosse.

Non sono detraibili i compensi erogati per l'opera svolta dall'imprenditore e dai familiari indicati all'articolo 9, salvo che questi non siano regolarmente registrati fra i dipendenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 23

(Interessi passivi)

Gli interessi passivi sono deducibili solo se corrisposti a soggetti residenti nel territorio della Repubblica ovvero ad aziende ed istituti di credito; sono sempre deducibili, indipendentemente dalla residenza del percipiente, gli interessi passivi su prestiti obbligazionari.

Gli interessi passivi corrisposti alla clientela dalle aziende ed istituti di credito sono sempre deducibili.

Gli interessi passivi riferibili a beni diversi da quelli costituenti merci alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa di cui al 4° comma dell'articolo 22, fino al momento in cui ne è iniziata o può esserne iniziata l'utilizzazione, non sono deducibili e vengono portati ad aumento del costo dei beni stessi.

Art. 24

(Valutazione delle rimanenze)

Le rimanenze di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci sono da valutare secondo le disposizioni del presente articolo.

Le rimanenze debbono essere valutate distintamente per categorie omogenee di beni della stessa natura, tipo e qualità.

In allegato al bilancio deve essere portato un estratto dal libro dell'inventario arrecante la situazione delle rimanenze risultanti alla fine del periodo d'imposta, con la indicazione delle quantità raggruppate per categorie omogenee e del relativo valore unitario.

Nel primo periodo d'imposta le eventuali rimanenze dei beni di cui al primo comma sono valutate in base al risultato della divisione del costo complessivo dei beni acquistati, prodotti o lavorati nel periodo d'imposta per la loro quantità.

Il costo complessivo è dato dal prezzo d'acquisto dei beni al netto di sconti e abbuoni, e degli oneri accessori direttamente attribuibili ad essi, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Il valore delle merci deve intendersi comprensivo, oltre a quanto indicato al comma che precede, dei costi effettivamente sostenuti per la trasformazione escluse le spese generali e di commercializzazione.

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti ed agli oneri accessori direttamente attribuibili nel periodo d'imposta.

La valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione avviene sulla base di una porzione dei corrispettivi convenuti al netto di quelli liquidati in via definitiva.

Nei periodi d'imposta successivi, in presenza di un decremento delle rimanenze, sulla base della ricostruzione storica per anni di formazione delle quantità e dei valori che hanno costituito le categorie omogenee dei beni da valutare, si presumono esitati o utilizzati gli incrementi che si sono formati nel periodo di imposta più recente. Se si registra un incremento delle quantità ovvero la rimanenza di nuove categorie omogenee di beni, ai predetti incrementi o alle nuove rimanenze che si sono formate si attribuisce il costo medio unitario con la procedura prevista dal IV comma del presente articolo.

Se il valore unitario dei beni determinato con il procedimento sopra previsto risulta superiore a quello medio di mercato dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione delle quantità in rimanenza può essere effettuata per tutti, indipendentemente dal periodo di formazione, in base a tale minore valore.

La Segreteria di Stato per le Finanze, su conforme parere dell'Ufficio Tributario, può autorizzare, a richiesta del contribuente, sistemi di valutazione delle rimanenze diversi da quelli previsti.

La valutazione delle rimanenze dei titoli dai quali originano i proventi di cui al primo comma dell'articolo 21 avviene come segue: nel primo periodo d'imposta in cui si forma una rimanenza di titoli azionari od obbligazionari, detti titoli, distinti per categorie omogenee, vengono valutati applicando il costo medio unitario, ottenuto dividendo il costo complessivo di acquisto, maggiorato di eventuali oneri di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali, per le quantità acquistate; per gli incrementi delle rimanenze di titoli formatasi negli anni successivi si procede come al primo comma applicando il costo unitario di acquisto dell'anno e si dà luogo a gruppi distinti per anno di formazione; nel caso di decremento si presumono esitati gli incrementi formati nei periodi di imposta precedenti a partire dal più recente.

La rilevazione delle diminuzioni patrimoniali dei titoli quotati in borsa è effettuata sulla base della media dei prezzi di compenso risultanti nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta; per gli altri titoli avviene sulla base di idonea documentazione.

Le rimanenze finali di un periodo d'imposta, determinate anche d'ufficio ai sensi del presente articolo, costituiscono giacenze iniziali per il periodo di imposta successivo.

Art. 25

(Ammortamenti ed accantonamenti)

Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa nonché i costi ad utilizzazione pluriennale sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti e dei criteri predisposti dalla Segreteria di Stato alle Finanze, adottati con Decreto Reggenziale il quale contiene anche l'indicazione, i criteri e la misura degli accantonamenti deducibili.

Il provvedimento dispone anche le modalità degli ammortamenti accelerati e anticipati.

Il coefficiente d'ammortamento è applicato sul valore dei beni ammortizzabili costituito dal loro costo maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi col criterio stabilito nell'articolo 23.

Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione sono deducibili nel periodo d'imposta sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nel Decreto Reggenziale di cui al primo comma e predisposti dalla Segreteria di Stato per le Finanze, che può prevedere anche criteri e modalità particolari per specifici settori di attività economiche.

Art. 26

(Imprese maggiori)

Le imprese il cui reddito è definito dalle disposizioni dell'articolo 20, e che non siano già tenute alla redazione del bilancio, quando nel corso dell'anno di riferimento previsto dall'articolo 34, abbiano conseguito ricavi d'importo superiore a lire 700.000.000, a decorrere dal periodo d'imposta successivo sono obbligate alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

In deroga al comma precedente, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta per le imprese artigiane di produzione è determinato in ragione di L. 80.000.000 per ogni lavoratore dipendente con la limitazione massima di L. 1.000.000.000 e fermo restando, in ogni caso, il volume di ricavi previsto nel I comma quando il dispositivo che precede determina un volume di ricavi inferiore a quello previsto dal comma citato.

L'ammontare dei ricavi previsti ai commi che precedono può essere variato con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato.

La Segreteria di Stato per le Finanze fornisce alle imprese i criteri da seguire nella determinazione dell'ammontare dei ricavi previsto al primo comma.

Alle imprese disciplinate dal presente articolo si estendono, per quanto riguarda la compilazione del bilancio, le norme contenute nella Legge 21 dicembre 1942 n. 45 e successive modifiche.

TITOLO VII

REDDITI DIVERSI

Art. 27

(Altri redditi)

Alla formazione del reddito complessivo, concorre ogni altro reddito comunque conseguito, diverso da quelli già espressamente previsti dalle disposizioni della presente legge, nonchè le plusvalenze non rientranti nel reddito di impresa poste in essere con intenti speculativi.

La plusvalenza è data dalla differenza tra l'effettivo prezzo conseguito e l'effettivo prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo.

Per le plusvalenze relative a immobili, si tiene conto della svalutazione monetaria, nella misura stabilita annualmente con Decreto Reggenziale su parere della Commissione degli Accertamenti.

L'imponibile della plusvalenza è ridotto del 30% in caso di cessione di immobili di civile abitazione locati in maniera continuativa nel triennio precedente; la riduzione è elevata al 50% nel caso che l'acquirente sia il locatario del triennio precedente.

Sono prive del fine speculativo e quindi non costituiscono redditi imponibili, le plusvalenze patrimoniali realizzate con l'acquisto e la vendita di beni immobili destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non sia inferiore ad anni 5.

TITOLO VIII

DICHIARAZIONE

Art. 28

(Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione)

Chiunque possiede redditi ha l'obbligo di dichiararli annualmente secondo le norme del presente titolo, anche se da essi non consegue alcun debito d'imposta. I soggetti di cui agli articoli 19 e 20 devono presentare la dichiarazione anche se non abbiano prodotto alcun reddito.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi posseduti dal contribuente e per quelli degli altri soggetti a lui imputati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Nel caso che i coniugi abbiano optato per l'applicazione della facoltà loro attribuita dall'articolo 5 la dichiarazione è unica.

I redditi propri dei figli minori sono dichiarati e sottoscritti dai loro legali rappresentanti.

Nel caso che il contribuente vanti un credito di imposta, la dichiarazione equivale a domanda di rimborso.

Sono inoltre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i soggetti non residenti quando hanno conseguito redditi prodotti nel territorio dello Stato o ritenuti tali che non hanno assolto l'imposizione fiscale con ritenuta alla fonte.

Art. 29

(Esonero dalla dichiarazione)

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione:

1) i soggetti che, non essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedono solo redditi esenti, redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e redditi fondiari non superiori al minimo esente;

2) i titolari di lavoro dipendente, che non possiedono altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto 1, fatta eccezione per la rendita catastale che deriva loro dagli immobili di civile abitazione direttamente utilizzati, a condizione che nel termine previsto per la dichiarazione presentino all'Ufficio Tributario il certificato rilasciato dal datore di lavoro, redatto in conformità ad apposito modello da approvarsi con Decreto Reggenziale. Nel caso si prefiguri l'ipotesi della eccezione sopra prevista, è facoltà del contribuente di dichiarare al proprio datore di lavoro, con gli stampati e le modalità che verranno definiti dalla Segreteria di Stato per le Finanze e adottati con Decreto Reggenziale, la rendita catastale di cui dispone affinché il datore di lavoro ne tenga conto in sede di conguaglio dell'imposta generale;

3) i soggetti che percepiscono solo redditi da pensione erogati da enti pubblici sammarinesi; detti soggetti sono esonerati dall'obbligo di presentare certificati alternativi alla dichiarazione.

L'esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrono i redditi di lavoro dipendente o assimilato di altri soggetti a lui imputati a norma dell'articolo 5.

Art. 30

(Contenuto della dichiarazione)

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata nei modelli predisposti dalla Segreteria di Stato per le Finanze e adottati con Decreto Reggenziale e, sempre a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da entrambi i coniugi nel caso di dichiarazione congiunta. Essa deve contenere l'indicazione di ogni elemento attivo e passivo necessario per la determinazione del reddito imponibile secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Nella dichiarazione devono essere indicati le generalità, l'indirizzo, lo stato civile e, quando è posseduto, il numero del tesserino I.S.S. del contribuente persona fisica e degli altri soggetti cui spettano deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 6 e 9 o i cui redditi sono imputati al contribuente stesso a norma dell'articolo 5. Il contribuente persona fisica che produce reddito d'impresa è altresì tenuto ad indicare la denominazione della Ditta, se esiste, il luogo in cui tiene le scritture contabili, nonché il numero di riferimento ad esso attribuito dall'anagrafe degli operatori economici.

La dichiarazione deve inoltre contenere ogni altra informazione in ordine alla disponibilità, a titolo di proprietà o a titolo precario, da parte del contribuente e dei soggetti di cui al precedente comma, di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di seconde abitazioni, permanentemente o parzialmente a disposizione anche fuori del territorio dello Stato.

Qualora il contribuente sia società od ente assimilato deve indicare nella dichiarazione, oltre a quanto stabilito nel primo e secondo comma, anche la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante la sede legale o amministrativa, l'indirizzo, l'oggetto dell'attività e il luogo in cui essa è esercitata nonché il luogo in cui sono tenute le scritture contabili. Le società e gli enti che non hanno una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante.

Art. 31

(Allegati alla dichiarazione)

Il contribuente deve allegare alla dichiarazione l'attestazione comprovante il versamento dell'imposta presso la Tesoreria di Stato eseguito entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le persone fisiche che hanno percepito somme assoggettate a ritenuta a titolo di acconto, o dispongono di dette somme, devono allegare alla dichiarazione il certificato del sostituto d'imposta, redatto secondo i modelli predisposti dalla Segreteria di Stato per le Finanze e approvati con Decreto Reggenziale, attestante la causale delle somme corrisposte, il loro ammontare e quello delle ritenute effettuate e contenente ogni altro elemento di cui si è tenuto conto nell'operare la ritenuta.

Il contribuente deve altresì allegare, a pena di inammissibilità della deduzione, idonea documentazione relativa agli oneri deducibili di cui all'articolo 6 della presente legge.

Gli imprenditori individuali, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 26 della presente legge, devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio d'esercizio con il conto profitti e perdite debitamente sottoscritti. Tale disposizione non si applica per le imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, a meno che non abbiano optato per il regime ordinario.

Se i soggetti d'imposta sono società od enti assimilati, devono allegare alla dichiarazione oltre all'attestato di cui al primo comma, l'elenco degli amministratori, la copia sottoscritta del bilancio d'esercizio con il conto profitti e perdite, corredato dalla relazione dell'amministratore, dei sindaci e dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio, nonchè i certificati e le attestazioni di cui al secondo comma, qualora ne ricorrano i presupposti.

Le società estere operanti nello Stato sono obbligate ad allegare alla dichiarazione il bilancio di esercizio con il conto profitti e perdite relativi all'attività svolta nel territorio mediante una stabile organizzazione, nonchè i certificati e le attestazioni di cui al secondo comma, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 32

(Termine per la presentazione della dichiarazione)

La dichiarazione con i relativi allegati deve essere presentata in duplice copia all'Ufficio Tributario, che ne rilascia ricevuta.

La prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita esclusivamente dalla ricevuta del predetto Ufficio.

Il Congresso di Stato, con provvedimento amministrativo, può disporre, su richiesta dell'Ufficio Tributario, che la dichiarazione venga presentata anche presso altri pubblici uffici all'uopo delegati.

Le persone fisiche devono presentare la dichiarazione entro il 30 aprile di ciascun anno con riguardo ai redditi prodotti nell'anno solare precedente.

Qualora i soggetti d'imposta siano società od enti assimilati, tenuti a redigere il bilancio, devono presentare la dichiarazione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio e, in mancanza di tale approvazione, entro tre mesi dalla scadenza del termine legale previsto per tale adempimento. Questo ultimo termine si estende alle imprese di cui all'articolo 26.

Se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione, essa è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'articolo 63.

La dichiarazione presentata oltre tale termine è nulla, ma costituisce ugualmente titolo per la riscossione da parte della Tesoreria dello Stato.

In caso di decesso del contribuente, il termine di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi dal medesimo posseduti, previsto al quarto comma, è prorogato al 31 luglio.

Art. 33

(Dichiarazione dei sostituti d'imposta)

I soggetti che corrispondono le somme soggette a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente entro il 30 aprile ovvero, qualora si tratti di società o enti assimilati, contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale, la dichiarazione delle somme assoggettate a ritenuta nell'anno solare precedente secondo i modelli predisposti dalla Segreteria di Stato per le Finanze e adottati con Decreto Reggenziale. In tale dichiarazione dovranno essere sempre indicate le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.

L'obbligo della dichiarazione prevista al presente articolo non si estende allo Stato ed agli enti pubblici i quali, tuttavia, nel termine previsto al primo comma, sono tenuti, con le modalità e le procedure stabilite dalla Segreteria di Stato per le Finanze, a partecipare comunque le ritenute operate alla fonte.

TITOLO IX

SCRITTURE CONTABILI

Art. 34

(Obbligo di tenuta di scritture contabili per le società, enti assimilati e le imprese maggiori)

Le società, gli enti ad esse assimilati nonché gli imprenditori individuali, che abbiano conseguito nell'anno di riferimento ricavi di importo superiore all'ammontare previsto all'art. 26, devono tenere il libro giornale, il libro dell'inventario, il registro dei beni ammortizzabili, debitamente vidimati, nonché le scritture ausiliarie, indicanti distintamente gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa; devono altresì redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

I soggetti che adottano la contabilità in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili per la elaborazione dei dati contabili, debbono tenere un apposito registro nel quale sono riportati i dati che vengono indicati dalla Segreteria di Stato per le Finanze.

L'anno di riferimento citato nell'articolo, si riferisce a quello di entrata in vigore della legge e al secondo anno di esenzione dalla tenuta delle scritture contabili previste nell'articolo 35.

Art. 35

(Regime semplificato per le imprese minori)

I soggetti d'imposta di cui all'articolo 20, qualora i ricavi conseguiti nell'anno di riferimento non abbiano superato l'ammontare previsto dall'articolo 26, sono esonerati per i successivi due anni dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall'articolo 34, e sono obbligati alla redazione del registro degli inventari, di quello degli acquisti e di quello delle vendite, fatti salvi gli obblighi di conservazione delle fatture di acquisto e di esportazione e delle altre scritture e documentazioni prescritte.

I registri devono essere debitamente vidimati.

Entro il termine per la dichiarazione annuale, tali soggetti devono indicare nel registro degli inventari il valore delle rimanenze.

Gli stessi soggetti possono optare per la tenuta di tutte le scritture contabili previste dal precedente articolo. L'opzione obbliga il contribuente per un biennio.

Il contribuente può chiedere di revocare l'opzione a condizione che la relativa richiesta scritta sia fatta pervenire all'Ufficio Tributario nel primo quadrimestre del secondo anno.

Art. 36

(Scritture contabili degli esercenti arti e professioni)

Gli esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell'esercizio della loro attività professionale o artistica indicando separatamente l'ammontare dell'eventuale ritenuta di acconto subita, le generalità e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento, fatta eccezione per le prestazioni professionali relative ad operazioni che le vigenti leggi coprono con l'anonimato, e gli estremi della parcella o nota. Devono altresì annotare le spese di cui chiedono la deduzione ai sensi dell'articolo 19.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione devono infine annotare, raggruppati per categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione, i beni per i quali chiedono la deduzione di quote di ammortamento, nonché le quote medesime.

Le annotazioni vanno eseguite su un apposito registro o su registri separati debitamente vidimati.

Art. 37

(Scritture contabili dei sostituti d'imposta)

Le società e gli altri soggetti, che effettuano ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto, devono annotare cronologicamente in appositi registri, debitamente vidimati, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascun percipiente, le generalità dello stesso e l'importo delle ritenute.

Le generalità dei percipienti di interessi passivi maturati presso enti creditizi sono coperte da segreto bancario e pertanto gli enti creditizi non sono tenuti ad annotare le predette generalità nei registri di cui al comma precedente, fatti salvi gli obblighi delle scritture contabili.

Art. 38

(Conservazione dei documenti)

Tutte le scritture e le documentazioni previste nel Titolo IX, nonché le scritture e le documentazioni previste dalle altre leggi fiscali e quelle comunque rilevanti agli effetti degli accertamenti, anche in contrasto con disposizioni che prevedono termini più brevi, devono essere conservate per quattro anni, escluso il periodo d'imposta al quale si riferiscono, e comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta medesimo.

TITOLO X

RITENUTE ALLA FONTE

Art. 39

(Ritenute alla fonte)

I soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici, i quali corrispondono compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 18 debbono operare, all'atto della corrisponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta generale sul reddito con l'obbligo di rivalsa.

Tale ritenuta è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle detrazioni di cui all'articolo 9 che debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità.

La riscossione della ritenuta di conguaglio deve avvenire entro il mese di febbraio del periodo di imposta successivo anche sulla base di quanto previsto al primo comma, punto 2) dell'articolo 29, qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo.

I soggetti di cui al primo comma devono operare sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente una ritenuta d'imposta pari a quella disciplinata nell'articolo 8.

Lo Stato e l'Istituto per la Sicurezza Sociale che corrispondono i redditi di cui alla lettera c) dell'articolo 7 effettuano la ritenuta dell'imposta con le aliquote previste al comma V dell'articolo 8. La ritenuta è proporzionata alle detrazioni di cui all'articolo 9 che il contribuente deve dichiarare sotto la propria responsabilità.

I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi in danaro o in natura e comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate debbono effettuare una ritenuta d'acconto nella misura del 10%.

Se i compensi di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti residenti all'estero, la ritenuta deve essere operata nella misura del 15% ed è titolo di imposta; tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente previste dalla lettera b) dell'articolo 7.

I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, devono operare una ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 3% da liquidarsi sull'ammontare dei compensi quando i percipienti risiedono all'estero.

Sui redditi previsti dalla lettera d) primo comma dell'articolo 7 la ritenuta è operata con le modalità e la misura stabilite dal successivo articolo 8.

Le ritenute di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo devono essere operate anche quando i compensi o le indennità sono corrisposti dallo Stato, da altri enti pubblici o aziende autonome.

Sui benefici derivanti dalla sorte o da giochi di abilità, gli organizzatori residenti devono operare la ritenuta prevista dall'articolo 8 con diritto di rivalsa.

Tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondono interessi passivi deducibili a percipienti diversi dalle aziende ed istituti di credito, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sugli interessi medesimi.

Gli enti creditizi, in deroga al comma precedente, effettuano la ritenuta d'imposta con facoltà di rivalsa.

La ritenuta sugli interessi passivi corrisposti alle società ed enti assimilati - esclusi i soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 - si intende operata a titolo di acconto.

Gli utili distribuiti dalle società anonime non sono assoggettati a ritenuta alla fonte; l'imposta generale sul reddito fiscale d'esercizio pagata dalle predette società è liberatoria anche per i soggetti che percepiscono gli utili distribuiti.

TITOLO XI

ACCERTAMENTO

Art. 40

(Organi competenti)

L'accertamento dei redditi delle persone fisiche operato in conformità alle disposizioni del presente titolo e l'irrogazione delle eventuali relative sanzioni amministrative, avvengono ad opera della Commissione degli Accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 41 sulla base delle disposizioni della presente legge e su iniziativa e proposta dell'Ufficio Tributario.

L'accertamento dei redditi e l'irrogazione delle eventuali relative sanzioni per i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, sono demandati, con gli stessi criteri e modalità previsti nel primo comma, alla Commissione degli Accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 41.

Art. 41

(Commissione degli accertamenti)

La Commissione degli Accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 40 è composta da tre membri eletti dal Consiglio Grande e Generale tra cittadini competenti in materia tributaria, dal

Direttore dell'Ufficio Tributario che la presiede e da due funzionari statali nominati dal Congresso di Stato.

La Commissione nomina nel proprio seno il Segretario.

La Commissione degli Accertamenti per i redditi delle società, enti assimilati e imprese maggiori di cui al secondo capoverso dell'articolo 40 è composta dal Direttore dell'Ufficio che la presiede e dai due funzionari dello Stato di cui al primo comma.

Le Commissioni degli Accertamenti durano in carica 4 anni.

Le Commissioni deliberano a maggioranza dei presenti.

I componenti delle Commissioni degli Accertamenti per l'espletamento delle loro funzioni rivestono la qualità di pubblico ufficiale.

I membri delle Commissioni previste dal presente articolo, eccettuato il Direttore dell'Ufficio Tributario, non possono far parte della Giunta di Stima di cui al successivo articolo 49.

I membri delle Commissioni devono astenersi, pena la nullità delle deliberazioni, qualora gli accertamenti riguardino i membri stessi o parenti o affini entro il III grado civile.

Art. 42

(Controlli)

L'Ufficio Tributario raccoglie i dati e le notizie che valgono ad assicurare l'esatto accertamento dei redditi, controlla le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, prende atto delle omesse dichiarazioni e di quelle considerate tali a tutti gli effetti e sottopone alle commissioni di cui all'articolo 41 le proposte per gli accertamenti in rettifica e per gli accertamenti d'ufficio. Verifica la regolarità della tenuta delle scritture contabili e l'assolvimento degli altri obblighi stabiliti dalla presente legge ed è tenuto ad inviare rapporto all'Autorità Giudiziaria allorché nel corso della verifica accerti violazioni sanzionate anche penalmente.

Ai fini del controllo e dell'accertamento, il Direttore dell'Ufficio Tributario e le Commissioni degli Accertamenti possono:

- a) richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui sono in possesso;
- b) intimare ai contribuenti di presentarsi in ufficio per fornire documenti, chiarimenti, notizie e prove;
- c) accedere nei locali destinati all'esercizio di imprese;
- d) convocare in ufficio qualunque persona atta a fornire informazioni;
- e) domandare l'ausilio di tecnici per le valutazioni che richiedono cognizioni speciali;
- f) ispezionare e verificare le scritture, gli atti e documenti comunque tenuti dalle imprese, dalle società e dagli enti assimilati;

g) farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dei redditi.

I responsabili degli Uffici Pubblici, sotto la loro personale responsabilità, sentito l'Ufficio Tributario, devono curare il regolare flusso di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni e dell'accertamento dei redditi.

Art. 43

(Accertamento dei redditi delle persone fisiche)

La Commissione degli Accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 40, effettua l'accertamento in rettifica delle dichiarazioni presentate allorchè, a seguito del controllo effettuato dall'Ufficio Tributario, il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano le deduzioni del reddito e le detrazioni di imposta indicate dal contribuente.

La non veridicità della dichiarazione per inesattezza, incompletezza e infedeltà è accertata attraverso il controllo della dichiarazione stessa, il confronto con le dichiarazioni degli anni precedenti nonchè sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La Commissione degli Accertamenti può dar corso all'accertamento sintetico se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente. In tal caso il reddito è accertato in via induttiva in relazione a elementi e circostanze certi, alle presunzioni di cui al comma precedente e facendo anche ricorso a fatti indiretti espressivi di capacità contributiva quali la disponibilità dei beni di cui al terzo comma dell'articolo 30.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare che il maggior reddito che gli viene attribuito dipende in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta.

La Commissione degli Accertamenti può, inoltre, dare corso all'accertamento sintetico ai sensi del successivo articolo 46.

Art. 44

(Accertamento dei redditi delle società, enti assimilati e imprese maggiori)

La Commissione degli Accertamenti dei redditi di società o enti assimilati e delle imprese maggiori procede, in via ordinaria, all'accertamento in rettifica dei redditi sulla base delle risultanze delle scritture contabili previste dalla presente legge. In particolare procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate:

a) se non vi è corrispondenza tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli risultanti dalle scritture contabili;

b) se non sono state applicate le disposizioni previste dal Titolo VI relativamente alla determinazione del reddito d'impresa;

c) se la non veridicità della dichiarazione risulta in modo certo dal confronto degli elementi in essa indicati con quelli acquisiti dall'Ufficio o dalla Commissione degli Accertamenti mediante i controlli previsti dalla legge e, in ogni caso, attraverso le informazioni acquisite a termine di legge o

l'esibizione da parte dei contribuenti di atti, documenti e registri o, ancora, attraverso ispezioni e verifiche delle scritture contabili e di altri atti o documenti relativi all'impresa o ad altro contribuente.

L'esistenza di attività non dichiarate e l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La Commissione può dar corso all'accertamento sintetico del reddito d'impresa sulla base dei dati ed elementi comunque raccolti e in relazione al contenuto induttivo di fatti e circostanze estranei al bilancio e alle scritture contabili:

- a) qualora nella dichiarazione non sia stato indicato il reddito d'impresa e ad essa non siano stati allegati gli atti e i documenti previsti dalla presente legge;
- b) qualora risulti dal verbale dell'Ufficio Tributario che il contribuente non ha tenuto ed ha sottratto scritture contabili all'ispezione dell'Ufficio;
- c) qualora le omissioni, le incompletezze e le false indicazioni siano così numerose, ripetute e gravi da rendere non attendibili nel loro complesso le scritture contabili.

Art. 45

(Accertamento del reddito delle imprese minori)

L'accertamento in rettifica dei redditi delle imprese di cui all'articolo 35, oltre che sulla base delle disposizioni precedenti, in quanto applicabili, può avvenire in via sintetica, avendo riguardo alla situazione economica dell'azienda, al numero degli addetti impiegati, al costo del lavoro, all'ammontare delle spese generali, all'importo degli acquisti effettuati, alle risultanze di magazzino e ad altri indici rivelatori di capacità contributiva.

Le imprese minori che hanno optato per la tenuta delle prescritte scritture contabili, sono soggette al regime di accertamento analitico previsto dall'articolo precedente.

Art. 46

(Accertamento d'ufficio)

In mancanza di dichiarazione o in caso di nullità della stessa, le Commissioni degli accertamenti procedono all'accertamento d'ufficio del reddito in modo sintetico.

Nei casi previsti al comma che precede, le Commissioni possono avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti alla loro conoscenza, utilizzando anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza normalmente richiesti.

Qualora si verifichino le ipotesi disciplinate dal presente articolo, le Commissioni hanno anche la facoltà, se del caso, di prescindere, per intero od in parte, delle risultanze delle scritture contabili del contribuente, ancorchè regolarmente tenute.

Art. 47

(Termini per la notifica dell'atto di accertamento)

L'atto di accertamento d'ufficio o in rettifica deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello nel quale è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione cui l'accertamento si riferisce.

In caso di omessa dichiarazione o di nullità della stessa l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Le notifiche avvengono a cura dell'Ufficio Tributario.

Art. 48

(Ricorsi avverso l'avviso di accertamento)

Avverso l'atto di accertamento, i contribuenti e l'Ufficio Tributario possono proporre ricorso alla Giunta di Stima, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notifica dell'atto oggetto dell'impugnazione.

Il ricorso proposto dal contribuente è presentato all'Ufficio Tributario, il quale lo esamina e, se lo ritiene fondato per motivi inerenti ad errori materiali, a duplicazione totale o parziale dell'imposta ovvero ad inesistenza dell'obbligazione tributaria, revoca o modifica l'atto di accertamento notificando, se del caso, in via provvisoria, al contribuente un nuovo avviso di accertamento e dandone comunicazione alla Commissione degli Accertamenti per la ratifica. Ove non lo ritenga fondato per gli indicati motivi, l'Ufficio rimette il ricorso alla Giunta di Stima.

Riguardo al processo dinnanzi alla Giunta di Stima si applicano, fino alla entrata in vigore di una nuova regolamentazione del contenzioso fiscale, le norme che disciplinano il procedimento contenzioso presso la soppressa Commissione delle Imposte.

La Giunta di Stima ha sempre facoltà di rettificare in aumento gli accertamenti fatti dalle Commissioni di cui all'articolo 40, con gli stessi criteri e modalità osservati dalle predette Commissioni per gli accertamenti di ufficio.

Contro la decisione della Giunta di Stima, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della decisione medesima a cura dell'Ufficio Tributario, l'Ufficio Tributario e i contribuenti possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i casi di violazione o falsa applicazione di legge, per incompetenza o eccesso di potere.

L'autorità giudiziaria, in attesa che venga definita la regolamentazione di cui al comma 3°, non può essere adita se prima non è stato esperito ricorso avanti alla Giunta di Stima.

Art. 49

(Giunta di Stima)

La Giunta di Stima è composta da tre membri eletti dal Consiglio Grande e Generale tra i cittadini competenti in materia tributaria, di cui uno almeno dipendente della Pubblica Amministrazione e, in conformità al dispositivo contenuto nel terzo comma dell'articolo 48, dal Direttore dell'Ufficio Tributario, che ha voto consultivo e funge da Segretario.

Il Presidente è eletto nel loro seno dagli stessi componenti la Giunta di Stima, eccetto il Direttore dell'Ufficio Tributario. I membri della Giunta di Stima eccettuato il Direttore dell'Ufficio Tributario, non possono far parte delle Commissioni degli Accertamenti.

La Giunta di Stima dura in carica 4 anni.

I componenti la Giunta di Stima, per l'espletamento delle loro funzioni, rivestono la qualità di pubblico ufficiale.

I membri della Giunta di Stima devono astenersi pena la nullità delle deliberazioni, qualora gli accertamenti riguardino i membri stessi o parenti o affini entro il III grado civile.

TITOLO XII

RISCOSSIONE

Art. 50

(Riscossione delle imposte dovute su dichiarazione)

L'imposta generale sul reddito, dovuta in base alla dichiarazione, deve essere versata alla Tesoreria dello Stato che rilascia una quietanza in duplice copia una delle quali va allegata alla dichiarazione. Con provvedimento amministrativo, il Congresso di Stato può disporre che il versamento avvenga anche tramite altri sportelli delegati dalla Tesoreria di Stato.

Se il versamento non viene effettuato nel termine sopra stabilito, sugli importi non versati, o versati in misura inferiore, o versati dopo la scadenza, si applica l'interesse pari a quello praticato allo Stato per anticipazione di cassa maggiorato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza fino alla data del pagamento o, nel caso la riscossione avvenga tramite ruolo, fino al giorno di scadenza del termine previsto dall'articolo 55.

L'addebito degli interessi passivi è cumulabile con le altre sanzioni di carattere pecuniario.

Art. 51

(Riscossione delle ritenute alla fonte)

Le ritenute alla fonte effettuate a norma dell'articolo 39 sono rimosse mediante versamento diretto alla Tesoreria di Stato. Tali versamenti devono essere eseguiti entro il bimestre successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta alla fonte.

La ritenuta sugli interessi passivi degli enti creditizi è versata come segue: un acconto del 50%, commisurato agli interessi passivi di competenza del periodo d'imposta antecedente, è corrisposto entro il 31 luglio di ogni anno e il conguaglio, su dichiarazione degli enti medesimi, è versato nel primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui gli interessi passivi sono maturati.

Detta dichiarazione, che contiene la sola indicazione dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati nel periodo d'imposta precedente, sostituisce ad ogni effetto quella prevista dall'articolo 33.

Se il versamento diretto non viene effettuato entro detto termine, sugli importi non versati si applica l'interesse pari a quello praticato allo Stato per anticipazioni di cassa maggiorato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza fino alla data del pagamento o nel caso la riscossione avvenga tramite ruolo, fino al giorno di scadenza del termine previsto all'articolo 55.

Art. 52

(Riscossione mediante ruoli)

Sono riscosse mediante ruoli le imposte per le quali non è stato effettuato il versamento diretto in Tesoreria, nonché le somme dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Il ruolo è compilato dall'Ufficio Tributario ed è sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio medesimo o da un suo delegato. Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti e, per ciascuno di essi, le generalità, il domicilio, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'ammontare della relativa imposta, l'ammontare dei versamenti effettuati in sede di autotassazione, l'ammontare delle ritenute alla fonte, della imposta dovuta e quello degli interessi delle soprattasse e delle pene pecuniarie.

Le imposte o maggiori imposte dovute sugli imponibili accertati dalle Commissioni degli Accertamenti e dalla Giunta di Stima debbono essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

I ruoli sono resi esecutivi dalla Commissione del Bilancio e pubblicati per 30 giorni "ad valvas palatii" e presso le Giunte di Castello a cura della Tesoreria di Stato, che ne dà notizia ai contribuenti mediante affissione di apposito manifesto.

La predetta pubblicazione sostituisce la notifica individuale e rende il debitore legalmente obbligato al pagamento della imposta.

Art. 53

(Tipi di ruoli)

I ruoli si distinguono in principali e suppletivi.

Nei ruoli principali si iscrivono le imposte non versate alla Tesoreria di Stato.

Nei ruoli suppletivi si iscrivono le soprattasse, le pene pecuniarie, gli interessi passivi e le altre somme dovute dal contribuente.

Art. 54

(Iscrizioni provvisorie nei ruoli)

Se il contribuente ha proposto ricorso contro la decisione della Giunta di Stima che ha confermato gli accertamenti delle Commissioni di cui all'articolo 40 o contro il maggior accertamento operato dalla Giunta stessa, le imposte corrispondenti agli imponibili confermati o accertati sono iscritte a ruolo, a titolo provvisorio, per i 2/3 della imposta corrispondente agli imponibili.

Art. 55

(Pagamento delle imposte)

L'ammontare delle imposte, soprattasse, pene pecuniarie e interessi passivi iscritti a ruolo deve essere pagato entro 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

Decorso tale termine, senza che il contribuente abbia effettuato il pagamento, si applica sulle somme non pagate una indennità di mora pari al tasso d'interesse praticato allo Stato per anticipazioni di cassa maggiorato di due punti fino alla riscossione con le modalità stabilite dall'articolo 60.

Art. 56

(Formazione dei ruoli)

I ruoli, ai sensi del secondo comma dell'articolo 52, possono essere formati senza scadenze prestabilite.

Quando l'Ufficio Tributario, abbia fondati motivi di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con qualsiasi mezzo al pagamento dell'imposta, sentito l'organismo che ha accertato il suo reddito, può compilare un ruolo speciale in qualsiasi momento, da riscuotersi entro 30 giorni dalla notifica individuale, che viene resa al contribuente a cura della Tesoreria di Stato, dopo la esecutorietà del ruolo da parte della Commissione del Bilancio.

Art. 57

(Interessi per iscrizioni a ruolo di imposte accertate dalle Commissioni)

Sulle imposte gravanti i redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, dovute in base a rettifiche o accertamento d'ufficio si applica, a carico del contribuente, l'interesse pari a quello pagato dallo Stato per anticipazioni di cassa, maggiorato di due punti a decorrere dalla data entro la quale i redditi dovevano essere dichiarati fino al giorno di scadenza del termine di pagamento previsto dall'articolo 55.

Art. 58

(Solidarietà col sostituto d'imposta)

Quando il sostituto d'imposta viene iscritto a ruolo per imposte e sanzioni pecuniarie relative ai redditi sui quali non ha effettuato nè le ritenute nè i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido.

Art. 59

(Rimborsi)

Chi ha eseguito, per effetto di quanto previsto dall'articolo 54, un pagamento non dovuto a titolo di imposta sul reddito, ha diritto di ripetere dallo Stato ciò che ha pagato. Sulle stesse somme ha altresì diritto agli interessi nella misura indicata nel quarto comma dell'articolo 51 fino alla data di accoglimento del ricorso.

La ripetizione di somme pagate mediante ritenuta alla fonte è ammessa a favore del sostituto solo per la parte eccedente l'imposta da questi dovuta per il periodo d'imposta e può essere chiesta dal sostituto d'imposta solo nel limite delle somme pagate in eccedenza alle ritenute effettuate.

Per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta il rimborso può essere chiesto solo dal sostituto d'imposta.

La domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Tributario e, per quanto attiene alle somme pagate a titolo di acconto mediante ritenuta, essa può essere proposta anche nella dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d'imposta per il quale il pagamento è stato eseguito.

L'Ufficio provvede in relazione alla domanda di rimborso entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Decorso tale termine senza che l'Ufficio Tributario abbia fatto pervenire al contribuente una comunicazione sull'accoglimento o meno della richiesta di rimborso o in caso di decisione contraria dell'Ufficio, il contribuente può ricorrere, entro 60 giorni, a decorrere dalla scadenza del predetto termine o dalla comunicazione del provvedimento negativo, alla Giunta di Stima.

Nello stesso termine il contribuente può proporre ricorso all'autorità giudiziaria contro la decisione negativa della Giunta di Stima.

L'effettuazione dei rimborsi previsti dal presente articolo non pregiudica gli accertamenti di cui all'articolo 47.

Art. 60

(Riscossione coattiva)

Per le somme iscritte a ruolo non pagate la Tesoreria di Stato notifica al debitore un avviso di intimazione a pagare entro 30 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, la Tesoreria di Stato procede alla riscossione avvalendosi della procedura di mano regia e con privilegio su tutti i beni del contribuente.

Gli avvisi riguardanti i contribuenti irreperibili sono pubblicati "ad valvas palatii" e tale pubblicazione equivale alla notifica.

Art. 61

(Ricorso avverso i ruoli)

Per gli errori materiali e le duplicazioni avvenute nella compilazione dei ruoli è ammesso ricorso all'Ufficio Tributario entro il termine di 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli stessi.

Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 48 per quanto attiene alle modalità di presentazione del ricorso e l'esercizio del potere di revoca o modifica dell'Ufficio Tributario. Qualora il contribuente abbia corrisposto le somme iscritte nel ruolo contro cui ricorre, l'Ufficio

Tributario, se ritiene fondato il ricorso per una delle ragioni sopra enunciate, può procedere direttamente alla liquidazione del relativo rimborso.

Alla correzione degli errori materiali e delle duplicazioni direttamente rilevati, l'Ufficio Tributario provvede anche senza intervento del contribuente.

Nel termine previsto al primo comma il contribuente può fare opposizione alla Giunta di Stima contro il ruolo formato in base ad accertamento divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione per omessa o irregolare notifica di accertamento.

Contro la decisione negativa della Giunta di Stima o contro l'iscrizione a ruolo su accertamento della Giunta di Stima divenuto definitivo per omessa o irregolare notifica del relativo atto, il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica della decisione negativa o dal giorno di scadenza della pubblicazione del ruolo, può ricorrere alla autorità giudiziaria.

La Giunta di Stima e il Giudice possono sospendere la riscossione con provvedimento motivato comunicato alla Tesoreria di Stato, all'Ufficio Tributario ed al contribuente.

Art. 62

(Ripartizione)

Ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'articolo 82, le somme riscosse a titolo di imposta generale sul reddito a seguito di dichiarazione, a seguito di ritenute alla fonte, ovvero mediante ruoli nonchè le somme riscosse a titolo di interessi, sopratasse o di pene pecuniarie, sono per il 50% (cinquantapercento) di spettanza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

La Tesoreria di Stato, entro 30 giorni, dalla riscossione, deve trasmettere all'Istituto per la Sicurezza Sociale la quota di cui al comma che precede.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta generale sul reddito provocate dall'intendimento di modificare il volume del gettito fiscale di competenza o dell'erario pubblico o dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie o di quello sempre dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per il finanziamento delle pensioni sociali, comportano corrispondenti e proporzionali variazioni della ripartizione prevista al primo comma.

La modifica della ripartizione di cui ai commi che precedono avviene con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato.

Il gettito fiscale di competenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è ripartito fra i proventi per le prestazioni sanitarie e i proventi per il finanziamento delle pensioni sociali in proporzione ai gettiti corrispondenti acquisiti nel 1984.

TITOLO XIII

SANZIONE AMMINISTRATIVE

Art. 63

(Omissioni, incompletezza e infedeltà della dichiarazione)

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 28, si applica la pena pecuniaria da 1/4 a due volte l'ammontare dell'imposta dovuta e, comunque, non inferiore a L. 50.000. Se non è dovuta imposta, la pena pecuniaria si applica nella misura da L. 50.000 a L. 100.000 e può essere ridotta sino a L. 20.000 nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui al n. 2 dell'articolo 29, che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Chi omette di presentare la dichiarazione dei redditi quando l'imposta relativa al reddito accertato è superiore a L. 35.000.000, è punito con una pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'ammontare dell'imposta dovuta.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata senza sottoscrizione e successivamente sottoscritta su invito dell'Ufficio Tributario.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi uno o più cespiti produttivi di reddito, si applica la pena pecuniaria da 1/4 a due volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi derivanti dai cespiti non indicati.

Se per il cespite o i cespiti produttivi di reddito di cui si è omessa l'indicazione nella dichiarazione l'imposta dovuta è superiore a L. 35.000.000, la pena pecuniaria si applica da due a quattro volte.

Se le omissioni previste nei precedenti commi sono relative anche a redditi realizzati all'estero, la pena pecuniaria è aumentata di 1/4.

Se, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 è indicato nella dichiarazione un reddito netto inferiore a quello accertato, si applica la pena pecuniaria da 1/4 a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta. La sanzione è aumentata di 1/4 se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi realizzati all'estero ed è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore ad 1/4 di quella accertata.

Se la dichiarazione è stata presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte ad 1/4.

L'omessa presentazione della dichiarazione comporta in ogni caso l'applicazione della sanzione stabilita all'articolo 67.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 180 giorni a decorrere dalle date di scadenza previste dall'articolo 32 quando il contribuente prova che il mancato rispetto delle predette scadenze è imputabile a causa di forza maggiore, ovvero quando la dichiarazione è presentata nel termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui è dimostrata la cessazione della causa di forza maggiore.

Se nel termine di 360 giorni a decorrere dalle date di scadenza previste dall'articolo 32 il contribuente dichiara uno o più cespiti di cui aveva omesso la indicazione nella dichiarazione del reddito, che non sono già stati rilevati dall'Ufficio Tributario, relativamente a detti cespiti non si procede alla applicazione delle sanzioni amministrative e sulla maggiore imposta che viene liquidata sulla nuova base imponibile il contribuente è tenuto a versare l'interesse passivo al tasso corrente di mercato maggiorato di 1/2 a decorrere dal giorno in cui i cespiti dovevano essere denunciati alla data della loro dichiarazione all'Ufficio Tributario secondo le norme contenute nel titolo VIII in quanto applicabili.

Non si dà luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative neppure nei casi in cui il contribuente è incorso in errori materiali o in omissioni ed infedeltà della dichiarazione in mancanza di dolo ed a condizione che presenti fondate motivazioni.

In tali casi il contribuente deve compilare una nuova dichiarazione del reddito con diritto dell'Amministrazione Finanziaria di pretendere il pagamento degli interessi passivi sulla maggiore imposta di cui il contribuente risulta debitore, calcolati al tasso corrente di mercato e maggiorati di 1/4 dal giorno della scadenza dei termini di cui all'articolo 32 al giorno della regolarizzazione della denuncia dei redditi.

Il verificarsi delle ipotesi previste al comma 11 e 12 non preclude l'azione di accertamento disciplinata nel Titolo XI.

Art. 64

(Omessa, infedele e incompleta dichiarazione dei sostituti d'imposta)

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'articolo 33 si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare complessivo della ritenuta relativa alle somme non dichiarate.

Se l'ammontare complessivo delle somme dichiarate è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. Se nella dichiarazione è omessa la indicazione dei percipienti, si applica altresì per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da Lire 20.000 a L. 50.000.

Se la dichiarazione è stata presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la pena di cui al primo comma ridotta ad 1/4.

Si estende ai sostituti d'imposta il dispositivo di cui al comma n. 10 dell'articolo 63.

Art. 65

(Violazione degli obblighi relativi al contenuto ed agli allegati delle dichiarazioni)

Se le dichiarazioni di cui agli articoli 28 e 33 non contengono tutti i dati previsti si applica, ove non ricorrono le ipotesi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da Lire 20.000 a L. 100.000.

In caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui all'articolo 31 si applica la pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 150.000.

Art. 66

(Violazione degli obblighi relativi alla contabilità)

Se le scritture contabili non sono tenute in conformità alle disposizioni contenute nella legge, si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.

Chi non conserva in tutto o in parte i documenti indicati nell'articolo 38 e chi, benchè richiesto, ne rifiuti la esibizione o ne impedisca l'ispezione o dichiara di non possederli è soggetto al doppio della pena pecuniaria di cui sopra.

La pena prevista nei commi precedenti è ridotta fino ad 1/4 del minimo se le irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Art. 67

(Ritardo ed omissione nel versamento dell'imposta)

Chi non esegue entro la prescritta scadenza il versamento previsto dall'articolo 50 e lo esegue in misura inferiore, è soggetto alla soprattassa del 15% delle somme non versate. La soprattassa è ridotta al 5% se il versamento viene effettuato entro i 5 giorni successivi a quello di scadenza e resta salvo il pagamento dell'interesse previsto all'articolo 50.

Art. 68

(Omesso versamento di ritenute alla fonte)

Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di ritenuta alla fonte previsti dall'articolo 39 e da altre leggi di imposta è soggetto alla soprattassa del 20% delle somme non versate. La soprattassa è ridotta al 10% se il versamento avviene entro i 15 giorni successivi, fermo restando il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 51.

Art. 69

(Violazione dell'obbligo della ritenuta alla fonte)

Chi non opera in tutto od in parte le ritenute alla fonte è punito con la soprattassa nella misura del 15% dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione anche delle sanzioni previste nell'articolo 68 per l'omissione del versamento.

Art. 70

(Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli)

Per il mancato pagamento delle imposte iscritte a ruolo, quando il relativo ammontare è superiore alle L. 500.000, si applica la pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 150.000, salva l'applicazione degli interessi moratori.

Del mancato pagamento la Tesoreria di Stato deve darne comunicazione alla Commissione per gli accertamenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento.

Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da cause di forza maggiore.

Art. 71

(Altre violazioni)

Sono punite con la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000:

a) la mancata risposta alle intimazioni, richieste e convocazioni fatte ai sensi delle lettere a) b) e d) dell'articolo 42, salvo il disposto dell'articolo 66;

b) ogni altra violazione di obblighi stabilite dalla presente legge e da ogni altra norma relativa alle imposte sui redditi.

Art. 72

(Sanzioni accessorie)

L'applicazione della pena pecuniaria per ammontare superiore a L. 30.000.000 importa:

- l'interdizione per 5 anni dall'Ufficio di componenti della Giunta di Stima e della Commissione di accertamento;

- la sospensione dall'esercizio di funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a 12;

- l'incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 73

(Determinazione della pena pecuniaria)

Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità delle violazioni avuto riguardo alle conseguenze dannose, dirette o riflesse, per lo Stato.

La pena pecuniaria può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti abbia subito l'applicazione di sanzioni, sia amministrative sia penali, per una o più violazioni della stessa disposizione di legge.

La pena pecuniaria è ridotta fino alla metà, se la violazione è di speciale tenuità.

Art. 74

(Constatazione delle violazioni)

Le violazioni delle norme contenute nella presente legge e in altre leggi sulle imposte, dirette, non costituenti reato, sono constatate mediante processo verbale dagli organi preposti alla verifica.

Questi, esaurito il loro compito, trasmettono il processo verbale alle Commissioni di Accertamento, affinché provvedano all'irrogazione delle sanzioni. Contro il provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta di Stima entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Nello stesso termine può essere esperito ricorso contro il provvedimento della Giunta di Stima all'autorità giudiziaria nelle forme del processo civile.

Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, l'erogazione delle sanzioni è notificata al contribuente unitamente all'accertamento; per i ricorsi si applica la disciplina dell'articolo 48.

Le pene pecuniarie e le soprattasse sono iscritte nei ruoli suppletivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo. Se è stato proposto ricorso, il provvedimento si considera definitivo dopo 60 giorni dalla notifica dell'ultima decisione non impugnata o con la decisione dell'autorità giudiziaria di appello.

E' consentito al trasgressore di pagare alla Tesoreria di Stato, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di irrogazione, una somma pari a 1/4 del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Art. 75

(Piu' violazioni della stessa disposizione)

La sanzione si applica per ciascuna violazione anche se della stessa disposizione di legge.

Quando la violazione della stessa disposizione sia ripetuta soltanto per uniformità di comportamento, la sanzione, tenuto conto delle circostanze di fatto, può essere applicata una sola volta. Essa è determinata nella misura che dovrebbe essere irrogata per la violazione piu' grave aumentata da 1/4 al doppio.

Art. 76

(I soggetti responsabili per la pena pecuniaria)

La pena pecuniaria è dovuta da chi è tenuto, in proprio o per la carica, all'osservanza della norma violata, nonché del rappresentante negoziale.

La pena pecuniaria è dovuta altresì da coloro che hanno concorso nella violazione della legge tributaria.

Quando la violazione è commessa, anche per concorso, da un minore non tenuto ad osservare personalmente l'obbligo violato, risponde della pena pecuniaria chi esercita la patria potestà o la tutela.

Quando il tributo è dovuto da una persona giuridica o da Enti od Organizzazioni anche non dotate di personalità giuridica, rispondono della pena pecuniaria anche la persona giuridica, l'Ente e l'Organizzazione.

Se piu' soggetti sono tenuti, a qualsiasi titolo, al pagamento della pena pecuniaria, l'obbligazione è solidale.

Art. 77

(La successione per le pene pecuniarie)

L'obbligazione relativa alla pena pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in un'azienda commerciale o industriale è obbligato verso l'Amministrazione Finanziaria in solido con il suo autore per il pagamento, oltre che del tributo, della pena pecuniaria che sia stata applicata per violazioni delle norme concernenti tributi relativi all'azienda per l'anno in cui ha luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.

L'obbligazione del successore è limitata al debito per tributi e per pene pecuniarie risultante alla data del trasferimento, dagli atti già notificati e non può superare il valore dell'azienda definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, salvo che il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell'Amministrazione Finanziaria, di cui il successore era a conoscenza. La conoscenza si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento è stato effettuato entro tre mesi dall'accertamento della violazione di una norma per la quale la legge tributaria stabilisce la pena pecuniaria superiore a L. 20.000.000.

Su richiesta ed a spese dell'interessato, l'Ufficio è tenuto a rilasciare un certificato sull'esistenza delle contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non è stato soddisfatto. Il certificato negativo ha pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni responsabilità solidale con il cedente.

TITOLO XIV

SANZIONI PENALI

Art. 78

(Sanzioni penali)

E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa fino a L. 2.000.000, salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative:

- 1) chi emette fatture per operazioni inesistenti;
- 2) chi in allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, esibisce agli Uffici finanziari o comunque utilizza documenti o scritture contabili falsi, alterati o contenenti false indicazioni per comprovare versamenti di imposta, per fruire indebitamente di detrazioni delle imposte, di deduzioni dal reddito complessivo o di esenzioni o agevolazioni, per nascondere in tutto o in parte l'esistenza o ridurre l'ammontare di compensi, proventi, ricavi, rimanenze, corrispettivi o altri componenti positivi dei redditi, per nascondere in tutto o in parte compensi o altre somme corrisposte in qualità di sostituto d'imposta, per simulare in tutto o in parte l'esistenza o aumentare l'ammontare di costi, oneri o altri componenti negativi dei redditi;
- 3) chi nelle fatture emesse, nelle annotazioni fatte nelle scritture contabili o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto d'imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

4) chi, nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte;

5) chi opera con altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o di consentirne e facilitarne l'evasione da parte di altri.

La denuncia all'autorità giudiziaria è avanzata dall'Ufficio Tributario.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 389 del Codice Penale.

Art. 79

(Omissione di versamento di ritenute)

Chi non versa le ritenute operate a titolo di acconto o di imposta è punito, se l'ammontare supera nello stesso anno solare l'importo di L. 20.000.000, con la prigioni di primo grado e con la multa da 1/4 alla metà delle somme non versate, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 84 del Codice Penale , oltre le sanzioni di cui all'articolo 67.

Se il fatto è di lieve entità la pena è della multa a giorni di secondo grado.

Alla denuncia al Tribunale Commissariale provvede l'Ufficio Tributario.

Art. 80

(Sottrazione di beni all'esecuzione esattoriale)

Nel caso di sottrazione fraudolenta all'esecuzione coattiva dei beni propri o altrui da parte del contribuente, si applicano le pene previste dal Codice Penale per la sottrazione di compendio pignorato.

Alla denuncia al Tribunale Commissariale provvede la Tesoreria di Stato.

Art. 81

(Interdizione)

La condanna per uno dei misfatti previsti agli articoli 78, 79 e 80 della presente legge importa:

a) l'interdizione di quarto grado dall'Ufficio componente della Giunta di Stima e della Commissione degli Accertamenti e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria;

b) l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici;

c) l'interdizione di secondo grado dagli uffici direttivi presso Società ed altri Enti con personalità giuridica. Sono considerati uffici direttivi quelli di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e il liquidatore;

d) l'interdizione di secondo grado dalla stipulazione di contratti di appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione;

- e) la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei;
- f) la pubblicazione della sentenza.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 82

(Istituzione e decorrenza dell'imposta)

L'imposta generale sul reddito disciplinata dalla presente legge assorbe l'imposta normale e complementare sul reddito disciplinate dalla Legge 16 marzo 1922 n. 10, l'imposta di sicurezza sociale e l'imposta complementare progressiva istituite dalla Legge 22 dicembre 1955 n. 42, nonché l'imposta aggiunta di sicurezza sociale di cui all'articolo 24 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.

L'imposta generale sul reddito è istituita con decorrenza 1° gennaio 1985 e si applica sui redditi che profittano ai soggetti passivi di cui all'articolo 2 dopo il 31 dicembre 1984.

Art. 83

(Rapporti tributari in corso)

Le modalità, i tempi e le misure della riscossione della imposta complementare e della imposta addizionale di sicurezza sociale sui redditi di lavoro dipendente relativi ai periodi d'imposta 1983 e 1984 vengono regolamentati con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato.

Le imposte erariali e di sicurezza sociale relative ad ogni altro rapporto tributario in corso vengono rimosse dall'Ufficio Tributario a mezzo ruoli con i criteri e le modalità previsti dalla Legge 1922 n. 10 e successive modifiche, anche se abrogate.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in materia di esenzione fiscale stabiliti dalle leggi speciali; i redditi che usufruiscono di dette esenzioni, fino alla scadenza delle esenzioni medesime, sono assoggettate all'imposta generale disciplinata dalla legge in misura proporzionale al prelievo fiscale che avrebbero assolto in base alla vigente legislazione tributaria.

In considerazione degli impegni operativi conseguenti alla fase di preparazione per l'applicazione della presente legge nonché alla sovrapposizione di due legislazioni fiscali, a decorrere dal corrente anno e limitatamente al biennio 1985-1986, le scadenze previste dalla legge vigente per gli accertamenti e la riscossione delle imposte sono prorogate, all'occorrenza, di un trimestre.

Art. 84

(Rimanenze)

I soggetti di cui all'articolo 20 devono compilare l'inventario delle rimanenze esistenti al 31 dicembre 1984 con le modalità previste dalla presente legge in quanto applicabili e devono inviare copia dell'inventario all'Ufficio Tributario entro il 31 marzo 1985.

Le giacenze finali di cui al comma che precede costituiscono giacenze iniziali del periodo d'imposta 1985.

Art. 85

(Riscossione dell'imposta generale per l'anno 1985 e per i periodi d'imposta successivi)

I soggetti di cui all'articolo 19 entro il 30 giugno 1985 devono versare a titolo di acconto dell'imposta sul reddito per il 1985, il 40% delle imposte erariali e di sicurezza sociale ai medesimi addebitate relativamente al periodo di imposta 1984.

I soggetti di cui agli articoli 15 e 20 devono versare, a titolo di acconto dell'imposta per il 1985, il 60% delle imposte erariali e di sicurezza sociale ai medesimi addebitate per l'anno 1984 nel termine previsto dal comma precedente.

Entro il 30 novembre 1985, i soggetti di cui ai commi che precedono devono versare un ulteriore 20% delle imposte specificate nei commi richiamati.

Il conguaglio della imposta generale per il 1985 deve essere versato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta.

La riscossione della imposta relativa agli anni successivi, tramite la riscossione in ogni periodo di imposta di almeno due acconti commisurati all'imposta pagata con autotassazione, avviene secondo i criteri, i tempi e le misure definiti annualmente con Decreto Reggenziale entro il 31 marzo di ogni anno.

La misura degli acconti non può superare complessivamente il 90%.

Per i redditi di nuova produzione, gli acconti sono commisurati ad un imponibile convenzionale concordato con le Commissioni degli Accertamenti.

Art. 86

(Modifiche tecniche)

Dove non è già disposto dalla legge, i valori ai quali sono collegati e commisurati adempimenti, obblighi, facoltà, ammortamenti e sanzioni amministrative, nonché i valori riportati nella tabella delle aliquote d'imposta, possono essere variati, sulla base degli effetti inflattivi che vengono rilevati, con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato.

Art. 87

(Disposizioni amministrative)

La Segreteria di Stato per le Finanze, sentito l'Ufficio Tributario, può predisporre circolari amministrative contenenti indicazioni ed istruzioni per l'applicazione della legge tributaria.

Art. 88

(Pubblicazione dei redditi)

Almeno ogni due anni, a cura dell'Ufficio Tributario, vengono pubblicati i redditi dichiarati dai contribuenti e quelli accertati.

Art.89

(Disposizione abrogate)

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- la Legge 16 marzo 1922 n. 10;
- la Legge 31 agosto 1922 n. 28;
- la Legge 4 agosto 1927 n. 16;
- la Legge 14 settembre 1950 n. 25;
- la Legge 15 settembre 1953 n. 33;
- gli articoli 3, 4, 5 della Legge 27 febbraio 1954 n. 5;
- il punto a) dell'articolo 14, gli articoli 15, 16 e 17 e il 5° comma dell'articolo 67 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42;
- il Decreto Reggenziale 29 novembre 1956 n. 33;
- la Legge 13 maggio 1959 n. 19;
- la Legge 6 dicembre 1960 n. 29;
- la Legge 4 agosto 1962 n. 26;
- la Legge 30 novembre 1964 n. 62;
- il Decreto 23 agosto 1974 n. 74;
- l'articolo 16, 1° comma, della Legge 28 ottobre 1975 n. 37;
- la Legge 22 luglio 1977 n. 41;
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della Legge 4 maggio 1977 n. 22;
- la Legge 28 febbraio 1980 n. 12;
- la Legge 29 febbraio 1980 n. 14;

- l'articolo 24 della legge 11 febbraio 1983 n. 15;
- l'articolo 6 della Legge 28 marzo 1984 n. 36;
- ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 90

(Entrata in vigore)

Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 82 ultimo comma, la presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 ottobre 1984/1684 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Giuseppe Amici

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

TABELLA ALLEGATA ALLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PROGRESSIVA

ALLEGATA ALLA LEGGE 13 OTTOBRE 1984 N. 91 (ART. 12)

fino a 8.000.000 15% sull'intero importo

da 8.000.001 a 14.000.000 L. 1.200.000 + 20% sulla parte eccedente 8 milioni

da 14.000.001 a 20.000.000 L. 2.400.000 + 24% sulla parte eccedente 14 milioni

da 20.000.001 a 30.000.000 L. 3.840.000 + 29% sulla parte eccedente 20 milioni

da 30.000.001 a 40.000.000 L. 6.740.000 + 35% sulla parte eccedente 30 milioni

da 40.000.001 a 60.000.000 L.10.240.000 + 40% sulla parte eccedente 40 milioni

da 60.000.001 a 100.000.000 L.18.240.000 + 45% sulla parte eccedente 60 milioni

oltre 100.000.001 L.36.240.000 + 50% sulla parte eccedente 100 milioni